

CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA

N. 6 DEL 25/01/2021

OGGETTO:

misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione parziale del mercato settimanale per i giorni 28/01/2021 e 4/02/2021, relativamente al settore non alimentare.

IL SINDACO

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020 e del 7 Ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 Marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID- 19 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti:

- il decreto legge 7 Ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 Giugno 2020", con il quale è stata prorogata al 31 Gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 Maggio 2020 n, 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19" (GURI 7 Settembre 2020, n. 222);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 Ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto legge 16 maggio 2020, n 33, convertito con

- modificazione dalla legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GURI 18 Ottobre 2020, n. 258);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriore misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GURI 25 Ottobre 2020, n. 265);
- il Decreto del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 25 Maggio 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 Maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 03/12/2020, che ha integrato e modificato le misure di tutela assunte e successive modificazioni;
- il D. L. del 18/12/2020 n. 172 "Decreto Natale", che ha integrato e modificato le misure di tutela assunte e successive modificazioni

Richiamate le ordinanze del Ministero della salute 12 agosto 2020 (GURI 13 agosto 2020, n. 202), 16 Agosto 2020 (GURI 17 Agosto 2020, n. 204), 21 settembre 2020 (GURI 21 Settembre 2020, n. 234), 25 Settembre 2020 (GURI 26 Settembre 2020, n. 239), 7 Ottobre 2020 (GURI 8 Ottobre 2020, n. 249), 21 Ottobre 2020 (GURI 22 Ottobre 2020, n. 261), 21 Ottobre 2020 (GURI 22 Ottobre 2020, n. 262);

Vista la circolare del 9/11/2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, del Gabinetto del Ministero dell'Interno, con la quale si consente ai Sindaci la chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Vista la nota del Prefetto di Lecce del 11/11/2020, n. prot. 0136319;

Preso atto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, con carattere diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;

Preso atto della segnalazione di casi accertati di positività al virus COVID-19 e rilevato l'aumento dei contagi nell'intero Paese e a livello locale;

Considerato che questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

Tenuto conto che il Sindaco può disporre la chiusura di strade o Piazze nei Centri Urbani nelle quali si possono creare situazioni di assembramento;

Ritenuto necessario adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 del TUEL;

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Visti:

- 1'Art.. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del Dlgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art 50 del D.lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione civile", del D.lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito Servizio Nazionale della Protezione Civile" del D.lgs n. 1/2018 e s.m.i recante "Codice della Protezione Civile";

Valutata l'esigenza di sospendere parzialmente l'attività mercatale, al fine di evitare ulteriore diffusione del virus Covid 19, evitando le situazioni di affollamento;

Richiamato il TUEL, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale - settore non alimentare - per i giorni Giovedì 28/01/2021 e Giovedì 4/02/2021.

INFORMA E AVVERTE

che, in caso di inottemperanza a quanto disposto dalla presente, saranno applicate le norme vigenti in materia, come previsto dai decreti ministeriali citati in premessa e dalle normative collegate.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Parabita
- al Prefetto di Lecce
- all'albo pretorio del Comune di Parabita per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Puglia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione

Lì 25/01/2021

IL SINDACO f.to Dott. Stefano PRETE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Parabita in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 25/01/2021 al 09/02/2021 successivamente rimarrà reperibile nella sezione "Storico" ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 111

Sede Municipale, lì 25/01/2021 IL RESPONSABILE DEL

SETTORE

F.to Dott. Vincenzo BARONE

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.